

## LAVORETTI ESTIVI? SÌ MA CON TUTELE E LIMITI PRECISI

**S**ono stata contattata dalla mamma di un ragazzo di 17 anni che quest'estate vorrebbe lavorare come animatore in un villaggio turistico per qualche settimana. La mamma chiede se sia possibile, dal punto di vista giuridico, per un minore che durante l'anno scolastico frequenta le lezioni trascorrere un periodo estivo lavorando.

Questa la mia risposta.

Cara mamma, suo figlio ha preso una decisione importante: dedicare parte del riposo estivo al lavoro. E questo non solo per guadagnare un po' di denaro, ma anche perché vuole cominciare a entrare nel mondo del lavoro, capire come funziona, quali sono i suoi punti di forza e quali le attività che maggiormente lo motivano. Riten-go che si tratti di una scelta molto matura da parte del ragazzo, che, avvicinandosi alla maggiore età, inizia a pensare al futuro. I minori possono lavorare, ma a determinate condizioni. La Costituzione, all'articolo 37 comma 3, recita: "La Repubblica tutela il lavoro dei minori con speciali norme e garantisce ad essi, a parità di lavoro, il diritto alla parità di retribuzione". La normativa suddivide la categoria dei minori in due fasce: bambini e bambine, fra 0 e 15 anni, e adolescenti, fra 16 e 18 anni. Bambini e bambine possono lavorare, ma soltanto nel settore di cultura, arte, sport e pubblicità. Dovranno essere previste specifiche misure di cautela, ad esempio si renderà necessaria l'autorizzazione dell'Ispettorato del lavoro, che controllerà che le mansioni assegnate al minore siano consoni alla sua età. Compiuti i 16 anni, ragazzi e ragazze possono stipulare contratti di lavoro estivi, sempre con l'approvazione degli esercenti e la responsabilità genitoriale. Non tutti i lavori sono adatti per i minori: ad esempio, è vietato per gli adolescenti svolgere mansioni faticose, usuranti, che mettono in pericolo il loro sviluppo psico-fisico. Bisognerà quindi valutare di volta in volta l'idoneità, tramite visite mediche ad hoc, necessarie nel caso di lavori a rischio (si pensi ad esempio al settore agricolo). Gli ultrasedicenni dovranno inoltre ricevere informazioni specifiche e dettagliate con riguardo alla sicurezza sul lavoro: bisogna tenere in considerazione anche la minore esperienza che i minori possono vantare in questo ambito. Anche l'orario di lavoro è stato disciplinato dal legislatore: ragazze e ragazzi non possono lavorare più di otto ore al giorno e quindi 40 ore a settimana. Inoltre, qualora siano previste quattro ore consecutive di servizio dovrà essere prevista una pausa di mezz'ora. È inoltre assolutamente vietato il lavoro notturno: i minori hanno diritto a un periodo di riposo di almeno dodici ore, che comprendano il lasso di tempo fra le 22 e le 6 del mattino, o fra le 23 e le 7. Come può evincere da queste informazioni, cara mamma, suo figlio potrà lavorare nel periodo estivo e vivere questa formativa esperienza. La Garante per l'infanzia e l'adolescenza è via Cavour 23/c a Bolzano, tel 0471 946050, e-mail [info@garanteinfanzia-adolescenza-bz.org](mailto:info@garanteinfanzia-adolescenza-bz.org).

